



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 3 commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla medesima legge 28 giugno 2012, n. 92 e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013- 2016, la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 citato prevede di dover determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

RITENUTO, in attuazione del medesimo articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 54 del 2013 citato, di dover determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che, fermo restando il limite delle risorse finanziarie destinate ai predetti ammortizzatori sociali in deroga, contribuiscano al rispetto degli equilibri di bilancio;

SENTITE le parti sociali nella riunione del [...];



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del [...];

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in una prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. Restano fermi i presupposti soggettivi previsti dall'articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2

(Cassa Integrazione Guadagni in deroga)

1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato unicamente agli operai, impiegati e quadri, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data della richiesta del trattamento, che siano



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta alle seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
 - b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
 - c) crisi aziendali;
 - d) ristrutturazione o riorganizzazione.
2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
 3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1 solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile.
 4. La domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente deve essere presentata in via telematica all'Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
 5. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
 6. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
 7. Per le imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso:



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco di un anno ed a 12 mesi nell'arco di un biennio mobile;
8. Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
- a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a 8 mesi nell'arco di un anno;
 - b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno ed a 11 mesi nell'arco di un biennio mobile;
9. Nel computo dei periodi di cui ai commi 6 e 7 si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
10. Entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Inps ne verifica la regolare presentazione, quantifica le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione del trattamento e trasmette la domanda, corredata delle suddette verifiche, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, ovvero, in caso di



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria, e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso e, nei limiti delle risorse assegnate, emana il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni la Regione trasmette all'Inps copia del provvedimento.
12. Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte dell'Inps, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento concessivo, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.

Art. 3

(Mobilità in deroga)

1. Le Regioni e le Province Autonome in cui risiedono i lavoratori interessati possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengano da imprese di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

2. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Inps i relativi provvedimenti.
3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
 - a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi, per un periodo massimo di 5 mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
 - b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di meno di 3 anni di mobilità in deroga il trattamento può essere concesso per ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni mobilità in deroga per 3 anni o più, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.
7. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alle prestazioni concesse, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo del presente comma sono accompagnati da una relazione che ne quantifica gli oneri previsti e sono trasmessi all'Inps, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro cinque giorni dalla definizione del provvedimento.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 4

(Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Monitoraggio)

1. L'Inps effettua un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia Autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Roma,

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

ACG/2/LAV/14885

Roma,

27 NOV. 2013

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Gabinetto - Ufficio Legislativo
Roma

e.p.c.

Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato

Sede

OGGETTO: Decreto interministeriale (Lavoro-MEF) in materia di ammortizzatori sociali in
deroga ai sensi dell'art.4, comma 2, del decreto - legge n.54 del 2013 (versione
25/11/2013)

In riferimento alla nota di codesto Ufficio Legislativo prot. n. 29/0004920 / L del 21 novembre
2013 con la quale è stata trasmesso il nuovo schema del decreto in oggetto indicato, si comunica,
sentito il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di non avere osservazioni
per l'ulteriore seguito del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 27/11/2013

Prot. 29 / 0006036 / L